

maggio p.v. lasciare il servizio per raggiunti limiti di età (65 anni).

Al suddetto potrebbe essere corrisposta la liquidazione del conto corrente a lui intestato presso questa Amministrazione (L. 6.252,67) oppure la liquidazione per rescissione di contratto d'impiego e termini dell'art. 64 del Regolamento Interno (L. 13.428,70) oppure la liquidazione e sensi della legge sull'impiego privato (L. 6.14.35).

Tenuto conto che qualsiasi delle tre liquidazioni non darebbe la possibilità al Sig. Abotano di vivere sia pure modestissimamente, dato che la pensione che gli dovrà essere liquidata dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale presumibilmente non raggiungerà le L. 100 mensili;

considerato che si tratta di un agente che ha prestato per molti anni lodevole servizio; il Direttore Generale propone all'On. Comitato Permanente di concedere al Sig. Abotano, come già fu fatto in precedenti casi analoghi (Sigg. Terri, Vannicelli, Fenti) in luogo delle suddette liquidazioni, una rendita vitalizia di L. 400 mensili nette, comprensiva della